

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI

Sede: Via Gradenigo 6/b
35131 - Padova
Cf: 80006480281 - P.IVA: IT00742430283

PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca

Componente 2: Dalla ricerca all'impresa

Investimento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale"

Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori"

Investimento 1.3: "Creazione di Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"

Investimento 1.4: "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies"

Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità"

– NextGenerationEU

Gara europea telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro a lotti per la fornitura di componenti ottici, optoelettronici e optomeccanici, di componentistica passiva in fibra ottica e di piccola strumentazione da laboratorio, in parte finanziato da fondi PNRR.

Lotto 1: Fornitura di componentistica ottica, optoelettronica e optomeccanica – CIG: B54376F9F1

Lotto 2: Fornitura di componentistica passiva in fibra ottica – CIG: B543770AC4

Lotto 3: Fornitura di piccola strumentazione da laboratorio – CIG: B543771B97

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Premesse

1. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova intende procedere alla conclusione di un accordo quadro a lotti per la fornitura di componenti ottici, optoelettronici e optomeccanici, di componentistica passiva in fibra ottica e di piccola strumentazione da laboratorio, in parte finanziato da fondi PNRR.
2. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e tecnica, alla documentazione di gara nonché delle condizioni generali di contratto del Portale Appalti, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova e delle norme del Codice Civile.
3. Nell'espletamento della procedura vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito, per brevità, "Codice").

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, risultato affidatario dell'accordo quadro indicato in premessa (nel seguito, per brevità, "Contraente").
2. L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro a lotti della durata di 48 mesi, o fino ad esaurimento dell'importo di gara, per la fornitura di componenti ottici, optoelettronici, optomeccanici, in fibra ottica e piccola strumentazione ottica da laboratorio.
3. L'indicazione del materiale richiesto e delle quantità stimate sono riportate, per ogni lotto, negli Allegati "Cataloghi A" del Capitolato Speciale d'Appalto, che sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso. Costituiranno altresì parte integrante e sostanziale del contratto i "Cataloghi B", uno per ogni singolo lotto, allegati o indicati dal Contraente in fase di gara.
4. L'Accordo Quadro e le relative condizioni contrattuali di fornitura si ritengono comunque estensibili anche a prodotti analoghi a quelli espressamente ricompresi, per ogni lotto, nel "Catalogo B" offerti dal Contraente,

che non fossero stati previsti dai suddetti cataloghi, pur non consentendo al Contraente di vantare alcuna esclusiva in merito ai prodotti oggetto di affidamento. L'Ente si riserva la facoltà, infatti, durante il periodo di validità contrattuale, di acquisire forniture analoghe all'oggetto del contratto. In caso un prodotto ricercato dall'Ente, pur rientrante nella medesima categoria merceologica oggetto di gara, non dovesse essere presente all'interno del "Catalogo B" offerto dal Contraente per il singolo lotto, il RUP, o un suo delegato, si riserva in ogni caso di procedere ad inoltrare al Contraente una richiesta di preventivo per i prodotti in questione al fine di verificare la disponibilità dello stesso alla fornitura e le condizioni economiche eventualmente proposte. Resta in ogni caso salva la possibilità per l'Ente di effettuare tali verifiche anche tramite il sito di e-commerce dell'aggiudicatario, se esistente, al fine di valutarne la congruità e procedere alla richiesta di conferma delle condizioni così rinvenute. Qualsiasi richiesta non vincolerà in ogni caso ed in alcun modo l'Ente a procedere all'acquisto, che sarà invece disposto sull'esclusiva base delle valutazioni discrezionali effettuate dalla Stazione Appaltante. In caso di valutazione negativa del preventivo inoltrato dal Contraente l'Ente sarà libero di procedere all'acquisizione da altri operatori dei beni, secondo le modalità previste per legge senza che il Contraente possa vantare in merito diritti, interessi, o aspettative alcune.

Art. 2 - Norme in tema di non esclusività

1. L'aggiudicazione dell'accordo quadro non attribuisce diritto di esclusiva alcuna al Contraente, né comporta alcun obbligo per l'Ente di attivare tramite appalti specifici le forniture, di garantire quantitativi minimi di acquisto complessivi, o per singoli prodotti, né di utilizzare per intero il massimale del presente Accordo Quadro. Pertanto, nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Contraente nei confronti dell'Ente.
2. Il Contraente, per l'intero periodo di durata contrattuale e nei limiti dell'importo contrattuale massimo comprensivo di eventuali opzioni, proroghe e modifiche a norma di legge o di contratto, è obbligato a fornire, alle condizioni fissate dal presente Capitolato e da quanto eventualmente offerto in gara in via migliorativa, le tipologie e quantità di componenti che saranno di volta in volta richieste dall'Ente secondo le proprie necessità.
3. Stante la mancata concessione al Contraente di qualsivoglia diritto di esclusiva in merito ai beni riconducibili alla fornitura oggetto di appalto, l'Ente si riserva espressamente il diritto di affidare ad altra impresa la fornitura di componenti che non afferiscano al presente appalto, o che, pur ricompresi nel presente appalto, non siano ritenuti funzionali o idonei in relazione alle esigenze riconducibili alle attività di ricerca svolte dall'Ateneo; ciò quindi anche durante il periodo di vigenza del presente contratto.
4. Inoltre, sempre durante il periodo di vigenza del presente contratto, l'Ente potrà procedere ad acquistare specifici prodotti forniti da specifici operatori presenti sul mercato sulla base di motivazioni, esemplificativamente ma non esaustivamente, riconducibili ad una delle seguenti ipotesi:
 - a) qualora i prodotti da ordinare siano funzionalmente inerenti ad attività di ricerca scientifica e possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per esigenze di continuità sperimentale e/o di ricerca;
 - b) qualora i prodotti da ordinare possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la circostanza che la concorrenza è assente per motivi tecnici (ad es. brevetti, privative, macchinario del quale è garantito il corretto funzionamento e/o l'integrità e casistiche similari solo mediante l'impiego dei prodotti forniti dalla casa produttrice; macchinario configurato per una determinata tipologia di prodotto);
 - c) qualora i prodotti siano stati individuati dal ricercatore/gruppo di ricerca, sulla base di autonome e discrezionali scelte di impostazione della ricerca riconducibili ai risultati avuti di mira nell'ambito della libertà di ricerca stessa.

Art. 3 - Importo economico del contratto

1. Il valore complessivo dell'accordo quadro è pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), inteso come importo massimo per la durata contrattuale, cui sommare iva a norma di legge. Trattandosi di contratto dal quale deriveranno appalti specifici di mera fornitura, non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad Euro 0,00 (zero/00). Non rilevano inoltre i costi della manodopera, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera.
2. L'importo a base di gara è così ripartito tra i vari lotti:
 - Lotto 1: componentistica ottica, optoelettronica, optomeccanica: euro 700.000,00
 - Lotto 2: componentistica passiva in fibra: euro 150.000,00
 - Lotto 3: piccola strumentazione da laboratorio: euro 150.000,00
3. L'Ente, fatta salva la valutazione dell'offerta economica presentata in gara dal Contraente ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, procederà in ogni caso alla contrattualizzazione dell'intero massimale posto a base del lotto specifico, che ad ogni fine contrattuale rappresenterà, dunque, l'importo massimo di spesa riconducibile ai contratti aggiudicati.
4. L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa per l'affidamento delle forniture specifiche oggetto del medesimo, è in ogni caso puramente indicativo e non impegna la Stazione Appaltante al raggiungimento dello stesso, né obbliga l'Ente a quantitativi minimi d'acquisto, intendendosi quindi che l'importo contrattuale potrà essere speso liberamente dalla Stazione Appaltante all'interno del singolo lotto. Le forniture eseguite nell'arco di validità contrattuale potranno pertanto risultare, a consuntivo, anche di valore inferiore rispetto all'impegno di spesa derivante dal contratto.
5. Il Contraente sarà in ogni caso tenuto ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto e sopra indicato. L'effettivo corrispettivo contrattuale risulterà dall'offerta presentata dal singolo Contraente e sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato mediante singoli appalti specifici e regolarmente eseguito dal singolo Contraente ed accertato dall'Ente.
6. Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti dall'operatore economico individuato in sede di gara si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativi alla fornitura. I prezzi indicati nel "Catalogo A" e nel "Catalogo B", di ogni singolo lotto, indicati e/o depositati in fase di gara, i prezzi unitari e gli sconti offerti sono dunque da intendersi determinati ad esclusivo rischio dell'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. Le quotazioni indicate in sede di offerta resteranno fisse per tutta la durata dell'Accordo Quadro con riferimento al catalogo A, salva l'applicazione delle apposite clausole di revisione del prezzo e/o di consolidamento del prezzo di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. Per quanto riguarda il Catalogo B resta ferma la percentuale di sconto offerta.
7. Fermo l'importo complessivo di ciascun lotto, l'ente si riserva la facoltà di variare gli importi previsti per ciascun catalogo, indicati all'art. 17 del Disciplinare di gara, spostandone i consumi in base alle effettive esigenze dell'Ente.
8. L'esecuzione della fornitura deve avvenire a regola d'arte e comunque secondo le caratteristiche tecniche ed i termini indicati nella documentazione di gara, in particolare nel Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e tecnica, e nell'offerta tecnica presentata in gara dall'aggiudicatario.

Art. 4 - Documentazione di appalto e adempimenti PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, il contraente
 - a) che ai sensi del comma 2 del predetto articolo, è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia

dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- b) diverso da quelli indicati nel comma 2 del suddetto art. 47 e che ai sensi del comma 3 del precitato articolo occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il contraente è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del precitato decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

La mancata produzione della relazione comporta inoltre l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- c) di cui al comma 3 dell'art. 47 D.L. 77/2021, oltre al rispetto degli obblighi previsti al punto che precede del predetto articolo, è, altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 bis del predetto articolo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Il contraente è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
3. in caso di aggiudicazione, il Contraente ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente punto, l'Amministrazione committente applica la penale di cui all'art. 17 del presente Capitolato Amministrativo.
4. In fase di esecuzione l'Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno

significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti come meglio specificato nella parte tecnica delle presenti condizioni particolari di contratto.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle forniture e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura).
2. Sulla base dei singoli ordinativi di fornitura il Contraente dovrà emettere fattura in formato elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Ente e secondo la normativa vigente, completa dei riferimenti presenti nell'ordine e del riferimento al presente Accordo Quadro. I corrispettivi saranno calcolati applicando i prezzi offerti in gara tenuto conto delle quantità e modalità di consegna richieste nell'ordine. Resta salva la possibilità di fatturazione di prodotti non presenti nei Cataloghi depositati in gara dal Contraente, secondo le disposizioni del precedente art. 1 del presente Capitolato.
3. Per ogni ordine inviato, andranno tassativamente riportati in fattura, pena il rifiuto della stessa, il codice CIG, gli eventuali CUP e le eventuali diciture richieste dagli Enti finanziatori. Si richiede una fatturazione separata per ogni ordine inviato, che dovrà riportare oltre ai codici suddetti relativi al singolo appalto anche il numero di ordine UGov.
4. In base al fondo di addebito, potrebbero essere emessi ordini in esenzione IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72. In tali casi si richiedono spedizioni unitarie o il cui valore sia superiore ad Euro 300,00 e/o fatture di importo unitario superiore ad Euro 300,00.
5. Nel caso in cui il fornitore abbia sede in Italia le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate, a seconda del centro di costo:
 - al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova Via G. Gradenigo 6/b 35131 Padova– CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio B7SUIN
 - al Centro interdipartimentale Padua Quantum Technologies Research Center - QTech dell'Università degli Studi di Padova Via G. Gradenigo 6/a 35131 Padova– CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio 6GED0A

Le fatture verranno pagate con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

6. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
7. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
8. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 6 - Garanzia definitiva

1. A seguito dell'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 2% (due per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice. Gli importi della garanzia suddivisi per lotto sono i seguenti:
 - Lotto 1: importo garanzia € 14.000,00;

- Lotto 2: importo garanzia € 3.000,00;
 - Lotto 3: importo garanzia € 3.000,00.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
 3. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. n. 193/2022.
 4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno.
 5. La garanzia definitiva è costituita a scelta dell'aggiudicatario, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, esclusivamente:
 - a) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con pagamento dell'Avviso di Pagamento generato ed inviato dall'Ente;
 - b) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
 7. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente dall'operatore economico e dal soggetto munito dei poteri di firma che la rilascia. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.
 8. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia definitiva può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA o assegni circolari con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT47H0306912117100000046139, SWIFT CODE BCITITMM e dovrà essere presentato l'originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
 9. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24.03.2012 n.27) la modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al punto b) del comma 5 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221.
 10. In caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Ente. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Ente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo;
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Padova.

11. Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia definitiva è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). Nel caso di possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, sarà applicata solo una delle riduzioni previste tra quelle sopra contemplate.

12. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
13. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
 14. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
 15. Le fidejussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.
 16. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia definitiva da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
 17. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture risultante dal relativo certificato.
 18. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice.
 19. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 17.
 20. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice.

Art. 7 - Imposta di bollo

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A, ALLEGATO I.4, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L'imposta di bollo dovuta è pari a Euro 40,00 (quaranta/00) per procedure con importo da Euro 40.000,00 a 150.000,00 e di Euro 120,00 (centoventi/00) per procedure con importo da Euro 150.000,00 a 1.000.000,00 e di Euro 500,00 per procedure dai 5.000.000,00 ai 25.000.000,00.
2. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
4. Eventuali precedenti versamenti non dovuti effettuati dall'aggiudicatario per i medesimi importi non possono essere rimborsati dall'Università ma potranno eventualmente essere oggetto di apposita istanza di rimborso da effettuare direttamente all'Agenzia delle Entrate.

5. Si provvederà a scorporare dall'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'importo di Euro 16,00 pagato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara.
8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di

quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 9 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 31, allegato II.14 del Codice.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, quando nominato. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.
3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il contraente si impegna a designare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto.
5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Progetto.
6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 10 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente della cauzione. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. Si richiama in toto la disciplina sulla sospensione prevista dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

1. L'Ente (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE attraverso la sezione Privacy del sito istituzionale consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.

2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'Ente e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni

1. L'appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nell'esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il R.U.P. compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. Il contraente è tenuto ad osservare, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice, il trattamento economico e normativo stabilito dal seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni: CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (codice CNEL H011), ovvero le tutele equivalenti, come risulta dal contratto collettivo indicato in sede di offerta.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 119, comma 7 del Codice, in caso di subappalto.
6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
7. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

Art. 15 - Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di salute sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri che il Contraente dovrà sostenere per l'informazione e la formazione dei contenuti specifici per la sicurezza del presente appalto; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti al ribasso. Per il presente appalto l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad Euro 0,00.
3. Al fine di garantire un'efficace collaborazione con i servizi di gestione emergenze degli edifici di Ateneo, si richiama la necessità di prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

Art. 16 - Penali

1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione della fornitura o di violazioni alle disposizioni del presente Capitolato, verranno applicate le penali secondo quanto specificato nell'elenco sotto riportato, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. Le penali potranno essere applicate anche cumulativamente e l'elenco è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, fatti sempre salvi i casi di risoluzione.
2. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili tra di loro, nelle seguenti misure:
 - a. per la ritardata o mancata consegna della fornitura richiesta, attraverso il singolo ordine attuativo, per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale a partire dal giorno successivo alla data prevista per la consegna;
 - b. per difformità della fornitura rispetto alle specifiche indicate nei documenti di gara, pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale al giorno fino alla completa conformazione;
 - c. in caso di mancato rispetto di ogni singola prescrizione del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e tecnica il contraente sarà tenuto al pagamento di una penale il cui importo sarà quantificato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giornalieri;
 - d. per violazioni in tema di trattamento dei dati personali, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - e. per inosservanza degli obblighi di riservatezza, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure idonee ad assicurare l'applicazione delle regole di riservatezza, salvo la facoltà per l'Ente di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli eventuali danni.
3. L'Ente potrà applicare, inoltre, le seguenti penali:
 - per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;
 - per mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuto;
 - per mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;

4. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
 - a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni Contrattuali con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
 - b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.
5. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorso 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.
6. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.
7. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto. Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto. Per i contratti attuativi dell'accordo quadro finanziati con fondi PNRR l'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 20% dell'importo globale del contratto; superato tale importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice.
3. Le parti convengono espressamente che il presente Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto qualora:
 - a) vi siano n. 3 ritardi nella consegna, anche parziale, nell'arco di 6 mesi non comunicati tempestivamente via email all'indirizzo labacquisti@dei.unipd.it da parte dell'operatore

economico aggiudicatario. Ritardi, debitamente comunicati, dovuti a cause di forza maggiore non saranno computati;

- b) la Stazione Appaltante ravvisi, a seguito di controlli sulla congruità economica dei singoli ordini attuativi per prodotti dei cataloghi B offerti, un rincaro rispetto al listino ufficiale della casa madre pari o superiore allo sconto offerto in fase di gara;
- c) la Stazione Appaltante ravvisi la mancata applicazione dello sconto dichiarato sul Catalogo B;
- d) vi siano tre formali contestazioni di non regolare esecuzione della prestazione prevista nell'arco di 12 mesi da parte dell'Ente.

4. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. In tali casi rientrano:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, cui hanno fatto seguito almeno tre contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di affidamento;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94 e 95 del Codice;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine di 20 giorni di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- j) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 20% (venti per cento) del valore dello stesso. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto, non esime l'aggiudicatario dal risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

5. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del Codice. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.
6. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 18 - Subappalto

1. Qualora il Contraente abbia richiesto in sede di offerta la facoltà di subappaltare, lo stesso dovrà rispettare le disposizioni indicate all'art. 119 del Codice e s.m.i..
2. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 19 - Divieto di cessione del credito o del contratto

1. Per la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente agli artt. 119 e 120 del Codice.
2. Per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. 21/02/1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 20 - Variazioni introdotte nel contratto

1. Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
2. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, come previsto dall'art. 9 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 l'Ente si riserva la possibilità di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in aumento o in diminuzione, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Il Contraente non potrà introdurre varianti alla fornitura o al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo valuti opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 120 del Codice.

Art. 21 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) del Codice, si applica la clausola di revisione prezzi, che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Costituirà parametro di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi n. [267] - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche, come previsto dalla Tabella D1 dell'All. II.2-bis al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Si precisa che tale indice ISTAT verrà applicato anche al Lotto 3, cui è associato il codice CPV 38300000-8 - "Strumenti di Misurazione", in quanto l'indice ISTAT indicato dalla Tabella D1 dell'All. II.2-bis per quest'ultimo CPV risulta inadeguato a rappresentare la variazione dei prezzi delle forniture richieste, essendo esclusi da tale indice i prezzi relativi a strumenti e apparecchi ottici. Tale indice è pubblicato unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
L'andamento del suddetto indice ISTAT verrà monitorato con una frequenza annuale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi.
3. La clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice ISTAT applicato supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'All. I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Art. 22 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare

1. La liquidazione giudiziale del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.
3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di liquidazione giudiziale dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di liquidazione giudiziale di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.
4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 23 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 24 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della fornitura stessa.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 25 - Norme finali e rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti in quanto vigenti.

Art. 26 - Requisiti DNSH e certificazioni

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

In fase di esecuzione l'Amministrazione potrà richiedere la documentazione a comprova del rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH). Per quanto riguarda i possibili elementi di verifica si rimanda alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH, aggiornata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024) https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/22/Guida-Operativa_terza-edizione.pdf.

In particolare potrà essere richiesto all'operatore economico di dimostrare quanto descritto nell'appendice "VINCOLI DNSH" della scheda n. 3 "Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" della suddetta Guida Operativa presentando le relative certificazioni. Per i punti non applicabili dovranno esplicitarsi i motivi della non applicabilità.

PARTE TECNICA

Premessa

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova, nell'ottica di procedere ad una razionalizzazione delle forniture di componenti ottici, optoelettronici, optomeccanici, in

fibra ottica e di piccola strumentazione ottica da laboratorio, nonché al fine di rendere più efficiente il processo, di semplificare e standardizzare gli acquisti e conseguire economie di scala, intende concludere un Accordo quadro a lotti posta la particolare efficacia, in funzione degli obiettivi e delle esigenze summenzionate, dello strumento contrattuale normativo generale per l'affidamento dei successivi appalti specifici nel periodo di durata contrattuale.

Art. 27 - Ordini di acquisto

1. L'Ente affiderà gli ordini di acquisto nel seguente modo:

- gli appalti specifici di fornitura verranno affidati, sulla base delle disposizioni generali normative previste dal presente Accordo Quadro, dai relativi allegati e dall'offerta del Contraente;
- i singoli ordini di fornitura, costituiti dall'elenco dei prodotti richiesti e copia dell'ordine così come risultante dal gestionale di contabilità U-Gov, verranno inviati a mezzo posta elettronica e/o, se presente, tramite il canale e-commerce dello stesso come specificato nel Disciplinare di gara e come offerto in gara dal Contraente;
- gli ordinativi indicheranno le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le modalità di consegna, le sedi di consegna con indicazione di un referente dell'Ente.

Art. 28 - Consegne

1. Le forniture dovranno essere consegnate, se disponibili in magazzino, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dell'ordine presso la sede dipartimentale indicata al momento dell'ordine, o entro il minor tempo offerto nella proposta tecnica. In caso di ordini che coinvolgano prodotti che richiedano tempi di evasione diversi, e superiori a 15 giorni di calendario, l'operatore economico si impegna ad effettuare consegne parziali del materiale disponibile, salvo il verificarsi di quanto previsto al sopraccitato art. 5 comma 4.

2. Nel caso di ritardi nei tempi di approvvigionamento e consegna, il fornitore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta all'indirizzo mail che sarà comunicato dall'Ente a tale fine a seguito dell'aggiudicazione; inoltre, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti richiesti nelle quantità specificate anche attraverso spedizioni multiple e/o parziali inviando immediatamente i prodotti a magazzino ed, appena disponibili, gli articoli mancanti, salvo quanto disposto all'art. 5 comma 4.

4. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di annullare, parzialmente o totalmente, il singolo ordine nel caso in cui i tempi di consegna proposti non coincidano con le esigenze dipartimentali legate alle attività di ricerca e/o didattica entro 15 giorni dalla comunicazione dei tempi di consegna.

5. Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto ed eventuali oneri doganali e quant'altro necessario a garantire la corretta conservazione dei beni e l'esecuzione della fornitura a regola d'arte.

6. In assenza di precisi accordi si richiede sempre materiale nuovo.

Art. 29 – Garanzia

Per la fornitura offerta è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di verifica di conformità (data di accettazione dell'apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito, nonché, ove occorra, la

fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'apparecchiatura.

Il Dipartimento avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 mesi, a partire dalla data di verifica di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell'apparecchiatura stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell'apparecchiatura (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio del Dipartimento.

Art. 30 - Certificazione richiesta

1. Il Fornitore dovrà garantire la conformità dell'apparecchiatura offerta e dei servizi connessi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Nello specifico, l'apparecchiatura dovrà essere conforme:

- alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i
- ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 e s.m.i
- conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello europeo
- conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio

2. L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, l'apparecchiatura e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

3. Prodotti privi delle certificazioni richieste saranno pertanto ritenuti non conformi e comporteranno l'applicazione delle disposizioni in tema di inadempimento previste dalla documentazione di gara, qualora forniti in fase di esecuzione.

Art. 31 - Innovazione tecnologica

1. Qualora il Contraente durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro introduca nel mercato nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto di fornitura, anche, per ipotesi, in conseguenza di modifiche normative, i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre all'Ente la sostituzione dei prodotti analoghi offerti in fase di gara alle stesse condizioni di fornitura, od a condizioni migliorative rispetto a quelle precedentemente praticate ai prodotti così sostituiti.

1.1 In tal caso il Contraente dovrà produrre tutte le schede tecniche e le dichiarazioni relative alle caratteristiche proprie del prodotto sostitutivo.

2. L'Ente a proprio insindacabile giudizio autorizzerà espressamente o meno la sostituzione dei prodotti in questione entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione a mezzo pec da parte del Contraente. In caso di mancata risposta nei termini, la sostituzione sarà da intendersi negata. In nessun caso il Contraente potrà fornire prodotti dei quali sia stata interdetta la commercializzazione. Nelle more della valutazione il Contraente non potrà comunque in alcun modo procedere alla fornitura dei prodotti sostitutivi proposti, nemmeno in via meramente temporanea.

3. Il Contraente potrà, sempre nel periodo di esecuzione contrattuale, altresì offrire l'aggiunta di ulteriori prodotti al Catalogo B, per ogni singolo lotto, depositato in gara. A fronte di prodotti aggiunti nel Catalogo B la Stazione Appaltante potrà richiederne la relativa certificazione prima di procedere all'acquisto.

Art. 32 - Obblighi del fornitore

Il Fornitore si obbliga, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente, a rilasciare per la fornitura, la documentazione di seguito elencata:

- bolle di consegna per tutti i materiali forniti;
- certificati di Conformità CE, ove previsti, recanti le norme tecniche e legislative cui il produttore/importatore si è attenuto in tutte le fasi di progettazione, costruzione e collaudo;
- schede di rischio per componenti potenzialmente pericolosi.

Art. 33 – Referente ditta

1. Il contraente si impegna a designare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto.
2. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Progetto.
3. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.